Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 10 luglio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 10 luglio 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **361**.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **362**.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **363**.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **364**.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **361**. — *Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina* . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **362**. — *Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini* » 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **363**. — *Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica* . . . . » 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **364**. — *Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento* » 30

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **361**.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante regolamento di attuazione della direttiva 90/426/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e di lotta contro la peste equina.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «azienda»: l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego nonché le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado;

b) «equidi»: gli animali domestici o selvatici delle specie equina, comprese le zebre, o asinina nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;

c) «proprietario o detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria di equidi o incaricata di allevarli o custodirli;

d) «vettore»: l'insetto della specie «CULICOIDES IMICOLA» o qualsiasi altro insetto del genere CULICOIDES suscettibile di trasmettere la peste equina;

e) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione fatta dall'autorità competente, della presenza di peste equina, basata sui risultati di esami di laboratorio; in caso di epizoozia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici ovvero epidemiologici;

f) «autorità competente»: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

g) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario designato dall'autorità competente.

3. Qualunque caso, anche sospetto, di peste equina deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente che ne dà tempestiva comunicazione al Ministero della sanità corredandola dei dati epidemiologici disponibili.

4. La vaccinazione contro la peste equina è ammessa soltanto nei casi e nei limiti prescritti dal presente regolamento.

Art. 2.

1. Qualora in una azienda si trovino uno o più equidi sospetti di peste equina, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi di indagine ufficiali tesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

2. Appena il sospetto è stato denunciato, il veterinario ufficiale pone l'azienda sotto vigilanza ufficiale e dispone che:

a) venga effettuato il censimento ufficiale degli equidi con indicazione, per ciascuna specie, del numero di equidi infetti, o suscettibili di essere infetti, o già morti; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli equidi nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati devono essere disponibili presso l'azienda ed esibiti a richiesta dell'autorità competente e possono essere controllati ad ogni ispezione;

b) vengano individuati i luoghi che possono favorire la presenza o la sopravvivenza del vettore, verificando che vengano posti in essere appropriati metodi di disinfestazione;

c) venga svolta l'indagine epidemiologica in conformità all'art. 4;

d) vengano effettuati: visite periodiche presso l'azienda al fine di esaminare clinicamente e in maniera approfondita ciascun equide presente, l'autopsia degli animali morti e i prelievi necessari per gli esami di laboratorio;

e) tutti gli equidi dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi protetti dal vettore;

f) sia vietato qualsiasi movimento di equidi in provenienza dall'azienda o con destinazione alla stessa;

g) venga effettuata una disinfestazione periodica ed accurata all'interno ed eventualmente nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

h) gli equidi morti nell'azienda siano distrutti o eliminati mediante incenerimento o sotterramento secondo le norme di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione adotta tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo comma 2, lettere *e), f), g)* ed *h).*

4. L'autorità competente può applicare le disposizioni previste al comma 2 anche ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettarne la diffusione.

5. Oltre alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero della sanità dà esecuzione alle eventuali specifiche misure adottate in sede comunitaria relativamente alle riserve naturali in cui gli equidi sono allevati allo stato brado.

6. Tutte le misure adottate sono revocate soltanto quando il sospetto di peste equina è stato escluso dall'autorità competente.

Art. 3.

1. Quando la presenza di peste equina è ufficialmente confermata, il veterinario ufficiale:

a) fa procedere senza indugio all'abbattimento degli equidi infetti e di quelli sospetti di infezione;

b) dispone che gli equidi abbattuti siano distrutti o eliminati mediante incenerimento o sotterramento secondo le norme di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

c) estende le misure previste all'art. 2 alle aziende, comprese nella zona di protezione, che si trovino nel raggio di 20 chilometri intorno all'azienda infetta;

d) dispone, salvo divieto del Ministero della sanità, che si proceda, nella zona di cui alla lettera *c),* alla vaccinazione sistematica di tutti gli equidi con un vaccino autorizzato dal Ministero della sanità nonché alla loro identificazione facendo apporre un marchio chiaro e indelebile secondo uno dei metodi stabiliti in sede comunitaria. Il Ministero della sanità può vietare la vaccinazione, informandone la Commissione europea, in funzione delle circostanze epidemiologiche, meteorologiche, geografiche o climatologiche;

e) dispone che sia effettuata una indagine epidemiologica in conformità all'art. 4.

2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 oltre la zona di cui al comma 1, lettera *c),* nel caso in cui la situazione geografica, meteorologica ed ecologica, con particolare riguardo a quella entomologica, oppure i movimenti da o verso l'azienda in cui la malattia è stata confermata, giustifichino il sospetto di una eventuale propagazione della peste equina. Il Ministero della sanità ne informa la Commissione europea.

Art. 4.

1. L'indagine epidemiologica, svolta in collaborazione con l'istituto zooprofilattico competente, deve trattare i seguenti aspetti:

a) il presumibile periodo in cui la malattia può essere stata presente nell'azienda;

b) l'origine probabile della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli equidi possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;

c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;

d) i movimenti degli equidi da e per le aziende di cui alla lettera *b)* o l'eventuale uscita delle carcasse di equidi da tali aziende.

2. Il Ministero della sanità dà esecuzione ad eventuali disposizioni adottate in sede comunitaria al fine di coordinare tutte le misure necessarie all'eradicazione della peste equina con la massima tempestività.

Art. 5.

1. A completamento delle misure di cui all'art. 3, l'autorità competente, tenendo conto delle strutture di controllo e dei fattori di ordine geografico, amministrativo, epizooziologico ed ecologico, con particolare riguardo a quello entomologico, connessi con la malattia, delimita:

a) la zona di protezione, costituita dalla parte di territorio avente un raggio minimo di 100 chilometri intorno all'azienda infetta;

b) la zona di sorveglianza, costituita dalla parte di territorio di almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione e in cui, nei dodici mesi precedenti, non sia stata praticata alcuna vaccinazione sistematica.

2. Il Ministero della sanità può chiedere ai competenti organi comunitari la modifica della delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza in funzione:

a) della situazione geografica e dei fattori ecologici;

b) delle condizioni meteorologiche;

c) della presenza e della distribuzione del vettore;

d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati conformemente all'art. 4;

e) dei risultati degli esami di laboratorio;

f) dell'applicazione delle misure di lotta e, in particolare, della disinfestazione.

Art. 6.

1. Nella zona di protezione l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che all'interno della zona detengono equidi;

b) esecuzione da parte del veterinario ufficiale:

1) di visite periodiche in tutte le aziende che detengono equidi;

2) di un esame, clinico di tali equidi, compreso eventualmente un prelievo di campioni a fini di esami di laboratorio, con l'obbligo di annotare su di un apposito registro tenuto presso le aziende le visite effettuate e le osservazioni fatte;

c) divieto di spostamento degli equidi dalle aziende se non per trasporto diretto e sotto controllo ufficiale in un macello ubicato nella stessa zona di protezione per una macellazione di urgenza. o qualora nella zona di protezione non esistono macelli in un macello situato nella zona di sorveglianza e individuato dall'autorità competente.

2. A completamento delle misure di cui al comma 1, la vaccinazione sistematica degli equidi contro la peste equina e la loro identificazione sono effettuate solo se stabilito in sede comunitaria.

3. Nella zona di sorveglianza l'autorità competente dispone che:

a) si applichino le stesse misure di cui al comma 1; tuttavia, se in detta zona non vi sono macelli, gli equidi possono essere abbattuti nella zona di protezione in un macello appositamente individuato;

b) sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la peste equina.

4. Qualora in un determinato territorio l'epizoozia di peste equina presenti carattere di eccezionale gravità, il Ministero della sanità adotta anche le misure supplementari decise in sede comunitaria.

5. L'autorità competente prende tutte le misure necessarie affinchè le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza siano messe al corrente delle restrizioni adottate e ne verifica l'applicazione.

Art. 7.

1. La durata di applicazione e di mantenimento delle misure di cui agli articoli 3, 5 e 6 è stabilita in sede comunitaria; in ogni caso tale durata non può essere inferiore a dodici mesi quando sia stata praticata la vaccinazione.

2. In deroga all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, e comma 3, lettera *a)*:

a) gli equidi presenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza possono essere spediti sotto controllo ufficiale al centro di quarantena nel rispetto delle condizioni previste all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

b) l'autorità competente può autorizzare, all'interno di ogni singola zona, movimenti di equidi che:

1) siano stati sottoposti ad un preventivo controllo ufficiale e siano identificati e accompagnati da un certificato sanitario ufficiale;

2) se vaccinati, siano rimasti nell'azienda dove è stata effettuata la vaccinazione almeno sessanta giorni dalla data dell'intervento vaccinale.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, lettera *b)*, sono comunicati al Ministero della sanità che ne informa la Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente.

4. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria ed ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto.

Art. 8.

1. Il laboratorio nazionale di peste equina, le sue competenze e i suoi compiti sono indicati nell'allegato I; esso coopera con il laboratorio comunitario di riferimento indicato nell'allegato II, le cui funzioni sono definite nell'allegato III.

Art. 9.

1. Il Ministero della sanità predispone, sulla base dell'allegato IV, un piano d'intervento concernente anche l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata, necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.

2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione e può essere modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione.

Art. 10.

1. Qualora una delle zone di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 1, interessi il territorio di più Stati membri, la sua delimitazione avviene in collaborazione con le autorità competenti di detti Stati membri; ove necessario, tale zona è delimitata in sede comunitaria.

Art. 11.

1. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro la peste equina devono essere trasmessi, in copia e con la massima urgenza, al Ministero della sanità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 10

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 8, comma 1)

A. ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI PESTE EQUINA

Belgio	Institut National de Recherche Vetérinaire (INRV) Groeselenberg 99 — 1180 Bruxelles Nationale Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek (NIDO) Groeselenbergstraat 99 — 1180 Bruxelles
Danimarca	Statens Veterinaere Institut for Virusforskning Lindholm 4771 Kalvehave - Danmark
Germania	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Paul-Ehrlich-Straße, 7400 Tubingen
Francia	Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires 22, Rue Pierre Curie, BP 67 - 94703 Maisons Alfort Cedex
Grecia	Institut de fièvre aphteuse et des maladies exotiques du Centre des Instituts Vetérinaires d'Athenes Rue Neapoleos 25, KA 15 310 Aghia Paraskevi - Athènes
Irlanda	Central Veterinary Research Laboratory, Department of Agriculture and Food Abbocstown, Castleknock, Dublin, Ireland
Italia	Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Via Campo Boano, Teramo
Lussemburgo	Laboratoire de Médicine Vétérinaire de l'Ètat 54, Avenue Gaston Diederich, L-Luxembourg
Paesi Bassi	Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelyscad, Nederland
Portogallo	Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária Estrada de Benfica n 102, Lisboa
Spagna	Laboratorio de sanidad y producción animal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 28110 Algete, Madrid - España
Regno Unito	Institute of Animal Health Ash Road - Pirbright, Woking, Surrey - GU 24 ONF

B. FUNZIONI DEI LABORATORI DI PESTE EQUINA

I laboratori nazionali di peste equina sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini A questo scopo essi·

a) possono fornire reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono;

b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro,

c) organizzano periodicamente prove comparative,

d) conservano isolati di virus della peste equina provenienti da casi individutati nello Stato membro;

e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali

---

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 8, comma 1)

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

Laboratorio de sanidad y producción animal
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
28110 Algere, Madrid — España.

ALLEGATO III
(previsto dall'art 8, comma 1)

FUNZIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE EQUINA

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina ha le seguenti funzioni·

1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della peste equina negli Stati membri, in particolare mediante

a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della peste equina ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;

b) Il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della peste equina,

d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi,

e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;

f) la caratterizzazione degli isolati del virus della peste equina mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia della peste equina,

g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della peste equina,

2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di peste equina negli Stati membri mediante lo studio negli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizooziologia,

3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità,

4) procedere a scambi di informazioni mutue reciproche con il laboratorio mondiale della peste equina designato dall'Ufficio mondiale delle epizoozie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di peste equina.

ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 9, comma 1)

CRITERI MINIMI APPLICABILI AI PIANI DI INTERVENTO

I piani di intervento devono prevedere almeno:

1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;

2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;

3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;

4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate ad un'infestazione;

5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;

6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;

7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative;

8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami *post mortem*, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);

9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la peste equina considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;

10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto dei Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e del decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma i ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di e «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttiva comunitaria in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1 della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge».

— La direttiva 92/35/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 157 del 10 giugno 1992.

— Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 riguarda il regolamento di polizia veterinaria.

— Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

— Il D.P.R. 11 febbraio 1994 n. 243, concerne il regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di pulizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE. La direttiva 90/426/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 224 del 18 agosto 1990.

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1968, n. 833, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7

— Per quanto concerne il D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243, vedi nelle note alle premesse. L'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. così recita:

«Art. 5. — 1. In caso di comparsa di peste equina gli equidi possono essere spediti verso gli Stati membri dalla parte di territorio considerata infetta:

a) nei periodi fissati dalla Comunità;

b) a condizione che non presentino alcun segno clinico di peste equina al momento della visita sanitaria di cui all'art. 4, comma 1;

c) se non vaccinati contro la peste equina, purché abbiano subito, presentando reazione negativa, per due volte, la prova di fissazione del completamento conformemente all'allegato D ad un intervallo compreso tra ventuno e trenta giorni; la seconda prova sia stata effettuata entro i dieci giorni che precedono la spedizione. Se vaccinati, che la vaccinazione sia stata eseguita da oltre due mesi e abbiano subito la prova di fissazione del completamento conformemente all'allegato D con tali intervalli senza che sia stato constatato rialzo anticorpale;

d) siano stati tenuti in un centro di quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione;

e) siano stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso del trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione».

96G0370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **362**.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 30 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento indica le misure generali di lotta da applicarsi nell'eventualità dell'insorgenza di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I.

2. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro le malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanità, alle regioni e alle province autonome.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «azienda»: qualsiasi stabilimento agricolo o di altro genere nel quale sono tenuti o allevati animali;

b) «animale»: qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione agendo da vettore o da «serbatoio» dell'infezione;

c) «vettore»: qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica o biologica;

d) «proprietario o allevatore»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga o detenga gli animali o sia incaricata di allevarli;

e) «periodo di incubazione»: il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi clinici; la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, è quella indicata nell'allegato I;

f) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione fatta dall'autorità competente della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermarne la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici;

g) «autorità competente»: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

h) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario designato dall'autorità competente.

Art. 2.

1. Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie di cui all'allegato I deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente che ne dà tempestiva comunicazione al Ministero della sanità, corredandola dei dati epidemiologici disponibili.

Art. 3.

1. Qualora in un'azienda siano presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, il veterinario ufficiale assume immediatamente le necessarie iniziative affinché venga attuata la procedura d'indagine diagnostica ufficiale per la conferma o l'esclusione della malattia, provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio; a tal fine, qualora si rendesse necessario, l'autorità competente dispone il trasporto degli animali sospetti adottando le necessarie misure e gli accorgimenti idonei ad evitare la propagazione della malattia.

2. Non appena è notificato utn caso sospetto di infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che:

a) sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;

b) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;

c) sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;

d) sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:

1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;

2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;

e) si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;

f) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

3. In attesa che vengano adottate ufficialmente, le misure previste al comma 2, ad esclusione di quelle indicate alla lettera sono applicate dal proprietario o allevatore di qualsiasi animale sospetto di infezione.

4. L'autorità competente può estendere in tutto o in parte le misure di cui al comma 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

5. Le misure previste ai commi 1 e 2 si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso.

Art. 4.

1. La conferma ufficiale della presenza in una azienda di una delle malattie di cui all'allegato I comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, l'adozione delle seguenti ulteriori misure:

a) immediato abbattimento in loco degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda; le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o sotterrate in loco, qualora possibile; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;

b) distruzione o idoneo trattamento di disinfezione di tutti i materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti, come lettiere, letame o liquami, che potrebbero essere contaminati; tale trattamento deve essere eseguito conformemente alle istruzioni, impartite dal veterinario ufficiale, atte a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno;

c) pulizia e disinfezione, in conformità all'articolo 14 e dopo che sono state ultimate le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, dei fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie sensibili e le loro vicinanze nonché dei veicoli usati per qualunque tipo di trasporto e di qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato;

d) indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

2. In caso di sotterramento, carcasse, materiali e rifiuti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono essere collocati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi.

3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione.

4. Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dall'autorità competente solo dopo ispezione e previa verifica delle condizioni di pulizia e disinfezione effettuata conformemente all'articolo 14.

Art. 5.

1. Qualora animali vivi allo stato selvatico siano infetti o sospetti infetti da una delle malattie di cui all'allegato I, il Ministero della sanità dispone le misure da applicare, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri in sede di comitato veterinario permanente.

Art. 6.

1. Nel caso di azienda comprendente due o più unità di produzione distinte, il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, può autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, per quanto concerne le unità di produzione sane di un'azienda infetta, a condizione che:

a) il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e le dimensioni di dette unità di produzione nonchè le operazioni ivi effettuate siano tali da garantire una completa separazione per quanto riguarda la stabulazione, la cura, il personale, il materiale e l'alimentazione degli animali, in modo da impedire la propagazione dell'agente patogeno da una unità di produzione all'altra;

b) il rischio di diffusione del virus della malattia tra unità di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello dell'eventuale diffusione possibile tra aziende separate.

2. Ai fini della concessione della deroga di cui al comma 1:

a) al momento dell'indagine ufficiale diretta a confermare o escludere la presenza della malattia, il veterinario ufficiale deve aver valutato le condizioni e le circostanze che ne favorirebbero la diffusione;

b) le unità di produzione intensiva che contengono animali sani devono:

1) essere costituite da fabbricati fisicamente separati da quelli contenenti animali infetti e non essere comunicanti né possedere uno spazio libero comune;

2) disporre di depositi separati per le attrezzature, i foraggi, gli effluenti e, se del caso, per il latte;

3) essere munite, ciascuna, di specifica attrezzatura di disinfezione all'entrata e all'uscita;

4) disporre di personale esclusivamente ad esse adibito;

5) non aver effettuato scambi, con unità infette, di macchinari o di altre attrezzature dell'azienda, né di animali, prodotti animali, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali lana o rifiuti o prodotti di scarto che possono trasmettere la malattia dalle unità infette a quelle sane.

3. Le condizioni di cui comma 1, lettera *b)*, e quelle di cui al comma 2, lettera *b)*, devono essere soddisfatte prima che sia stata accertata la malattia in un animale presente nell'azienda, tenendo conto del probabile periodo di incubazione della malattia stessa.

4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea le deroghe concesse.

Art. 7.

1. L'indagine epidemiologica riguarda:

a) il periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto;

b) la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende in cui si trovano animali di specie sensibili che possono essere stati infettati o contaminati;

c) i movimenti di persone e di veicoli, nonché i trasporti di animali, carcasse, materiali o materie che possono aver portato l'agente patogeno fuori o dentro l'azienda in questione;

d) l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

Art. 8.

1. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia può essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 3 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3; tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso.

2. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia può essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3; tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso.

3. Nel caso che un'azienda sia soggetta alle disposizioni del comma 2, l'autorità competente mantiene in vigore nell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 3 per un periodo almeno corrispondente al periodo massimo di incubazione proprio di ciascuna malattia, con decorrenza dal probabile momento di introduzione dell'infezione stabilito dall'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'art. 7.

4. Nelle aziende di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente, qualora ritenga che le condizioni lo consentano, può limitare le misure di controllo ufficiale di cui all'articolo 3, esclusivamente agli animali delle specie sensibili o, purchè l'azienda stessa soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, ad una parte dell'azienda e agli animali che vi si trovano.

Art. 9.

1. Non appena la diagnosi di una delle malattie di cui all'allegato I è stata ufficialmente confermata, l'autorità competente delimita attorno all'azienda infetta una zona di protezione, di raggio minimo di tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri; nella delimitazione si tiene conto dei fattori di carattere geografico, amministrativo, ecologico ed epidemiologico connessi alla malattia e delle strutture di controllo.

2. Qualora sia interessato il territorio di più Stati membri la delimitazione delle zone di cui al comma 1 avviene in collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri o, se necessario, in sede comunitaria.

3. Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata o su sua richiesta, può promuovere in sede comunitaria la modifica dei limiti delle zone di cui al comma 1 e della durata delle misure restrittive, tenendo conto di quanto segue:

a) situazione geografica e fattori ecologici;

b) condizioni meteorologiche;

c) presenza, distribuzione e specie dei vettori;

d) risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'articolo 7;

e) risultati degli esami di laboratorio;

f) misure di lotta effettivamente applicate.

Art. 10.

All'interno della zona di protezione l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

b) visite periodiche da parte del veterinario ufficiale alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili ed esame clinico degli stessi, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; le visite e i risultati degli esami sono annotati in apposito registro; la frequenza delle visite è stabilita in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;

c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

d) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano, salvo che siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di necessità e d'urgenza in un macello ubicato nella zona o, se in detta zona non ne esistono, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente; il trasporto può essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale, su tutti gli animali appartenteni alle specie sensibili presenti nell'azienda, abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvisato dell'invio degli animali.

2. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per un periodo almeno uguale al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'elimmazione degli animali dall'azienda infetta come stabilito dall'articolo 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'articolo 14; tuttavia, quando la malattia si trasmette con insetto vettore, il Ministero della sanità può fissare la durata di applicazione delle misure e stabilire le modalità relative all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero della sanità informa immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate.

3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 2, si applicano le misure prescritte per la zona di sorveglianza.

Art. 11.

1. All'interno della zona di sorveglianza l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

b) divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati;

c) divieto di transito, salvo deroga concessa dall'autorità competente nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

d) trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

e) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati, sotto controllo ufficiale, direttamente ad un macello designato dall'autorità competente per una macellazione di necessità e d'urgenza; lo spostamento può essere autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartenteni alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvertito dell'invio degli animali.

2. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'eliminazione dall'azienda di tutti gli animali come stabilito dall'articolo 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'articolo 14; tuttavia, se la malattia viene trasmessa da un insetto vettore, il Ministero della sanità può fissare la durata di applicazione delle misure e stabilire le modalità relative all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero della sanità informa immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate.

Art. 12.

1. Se le misure di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, e di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, sono mantenute oltre il limite di trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente, previo nulla osta del Ministero della sanità, può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario o allevatore, il trasporto di animali sani da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;

b) tutti gli animali presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria;

c) gli animali da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico;

d) gli animali siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;

e) l'azienda di destinazione sia ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza;

f) siano prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione dell'agente patogeno durante il trasporto, in particolare procedendo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi dopo il trasporto.

Art. 13.

1. In caso di restrizioni adottate a causa dell'insorgere della malattia, sono prese, verificandone l'applicazione, tutte le misure necessarie perchè almeno gli abitanti delle zone di protezione e di sorveglianza siano messi al corrente di tali restrizioni.

2. Qualora l'epizoozia presenti carattere di eccezionale gravità, il Ministero della sanità promuove l'adozione in sede comunitaria di misure supplementari e ne assicura l'esecuzione.

Art. 14.

1. Le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione sono effettuate, utilizzando prodotti autorizzati anche con riguardo alle relative concentrazioni, sotto controllo ufficiale conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e in modo da eliminare il rischio di propagazione o di sopravvivenza dell'agente patogeno.

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 il veterinario ufficiale accerta che le misure siano state applicate correttamente e che sia trascorso un periodo di tempo appropriato in relazione alla malattia, e comunque non inferiore a ventuno giorni, a garanzia dell'eleminazione totale della malattia in questione prima della reintroduzione nell'azienda di animali appartenenti alle specie sensibili.

Art. 15.

1. Il laboratorio nazionale di riferimento per cuascuna malattia di cui all'allegato I è designato dal Ministero della sanità tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Il laboratorio di cui al comma 1 è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi impiegati da ciascun laboratorio di diagnosi della malattia per la quale è designato nonché dell'uso dei reagenti.

3. Il laboratorio di cui al comma 1:

a) provvede alla individuazione del tipo, sottotipo e variante del virus in questione;

b) può fornire i reagenti diagnostici agli Istituti zooprofilattici speimentali competenti per territorio;

c) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati;

d) organizza periodicamente prove comparative;

e) conserva isolati del virus della malattia in questione provenienti da casi confermati;

f) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

4. I laboratori nazionali designati per ciascuna delle malattie previste cooperano con il rispettivo laboratorio comunitario di riferimento designato in sede comunitaria le cui competenze e i cui compiti sono indicati nell'allegato III.

Art. 16.

1. Le misure di lotta e di eradicazione specifiche per la malattia vescicolare dei suini sono quelle indicate nell'allegato II, capitolo I.

2. Per la malattia vescicolare dei suini, l'elenco dei laboratori nazionali è riportato nell'allegato II, capitolo I, punto 5, e il laboratorio comunitario di riferimento è riportato nell'allegato II capitolo I, punto 6.

Art. 17.

1. La vaccinazione contro le malattie citate nell'allegato I può essere praticata, a complemento delle misure di lotta effettuate al manifestarsi della malattia in questione, solo sulla base di disposizioni adottate in sede comunitaria.

2. In caso di ricorso alla vaccinazione di cui al comma 1:

a) è vietata la vaccinazione o la rivaccinazione degli animali appartenenti alle specie sensibili nelle aziende di cui all'art. 3;

b) è vietata la sieroprofilassi;

c) tutti gli animali vaccinati devono essere identificati con un marchio chiaro e leggibile e con un metodo riconosciuto in sede comunitaria;

d) tutti gli animali vaccinati devono restare all'interno della zona di vaccinazione a meno che non siano trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente per la macellazione d'urgenza. In tal caso, il movimento di animali può essere autorizzato solo dopo che il veterinario ufficiale abbia effettuato un esame di tutti gli animali dell'azienda appartenenti alla specie sensibili ed abbia escluso la presenza di animali sospetti.

3. Terminate le operazioni di vaccinazione, su richiesta degli interessati, può essere autorizzata la movimentazione di animali appartenenti alla specie sensibili dalla zona di vaccinazione secondo modalità stabilite in sede comunitaria.

4. Il Ministero della sanità informa regolarmente la Commissione europea, in sede di comitato veterinario permanente, sui progressi conseguiti con le misure di vaccinazione.

5. In deroga al comma 1, la decisione di effettuare la vaccinazione di emergenza può essere adottata dal Ministero della sanità, previa notifica alla Commissione europea, purchè non siano compromessi gli interessi fondamentali comunitari, tenendo conto, in particolare, del grado di concentrazione degli animali, della necessità di proteggere razze specifiche nonché della zona geografica in cui è attuata la vaccinazione; il Ministero della sanità si attiene a quanto stabilito in sede comunitaria circa il mantenimento, la modifica, l'estensione o la revoca delle misure adottate.

Art. 18.

1. Il Ministero della sanità, sulla base dell'allegato IV, predispone un piano di emergenza, applicabile a tutte le malattie elencate nell'allegato I, contenente le misure nazionali da attuare in caso di insorgenza di un focolaio di una delle malattie; tale piano deve permettere l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e agli altri materiali adeguati, necessario per l'eliminazione rapida ed efficace del focolaio.

2. Il piano di cui, al comma 1 è trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione e può essere da essa modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione e della natura specifica della malattia.

3. Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 19.

1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto.

Art. 20.

1. All'elenco delle malattie considerate a carattere infettivo e diffusivo di cui all'art. 1, primo comma, del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche:

a) la malattia «vaiolo ovino» è sostituita dalla seguente: «vaiolo degli ovicaprini»;

b) è aggiunta la seguente malattia: «malattia emorragica epizootica dei cervi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 11

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1, comma 1)

ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE SOGGETTE A DENUNCIA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 2

MALATTIA	Periodo massimo di incubazione
Peste bovina	21 giorni
Peste dei piccoli ruminanti	21 giorni
Malattia vescicolare dei suini	28 giorni
Febbre catarrale maligna degli ovini	40 giorni
Malattia emorragica epizootica dei cervi	40 giorni
Vaiolo degli ovicaprini	21 giorni
Stomatite vescicolare	21 giorni
Malattia di Teschen	40 giorni
Dermatite nodulare contagiosa	28 giorni
Febbre della Valle del Rift	30 giorni

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 16, comma 1)

MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA ED ERADICAZIONE DI TALUNE MALATTIE

CAPITOLO I

MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Oltre alle disposizioni generali previste dal presente regolamento per la malattia vescicolare dei suini si applicano le disposizioni specifiche indicate in appresso.

1. *Descrizione della malattia.*

Malattia dei suini clinicamente non distinguibile dall'afta epizootica. Essa provoca vescicole sul grugno, sulle labbra, sulla lingua e sulla cute dello spazio interungueale. La gravità della malattia è assai variabile; essa può infettare gli animali di un allevamento senza che si manifestino lesioni cliniche. Il virus può sopravvivere a lungo al di fuori del corpo, anche nelle carni fresche, è estremamente resistente ai normali disinfettanti e ha la proprietà di essere persistente, è stabile in presenza di un pH compreso tra 2,5 e 12, per cui si rendono necessarie una pulizia e una disinfezione molto approfondite.

2. *Il periodo di incubazione.*

Il periodo massimo di incubazione è pari a 28 giorni.

3. *Metodi diagnostici per la conferma della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini.*

I metodi dettagliati di raccolta dei materiali per la diagnosi, le diagnosi di laboratorio, l'identificazione degli anticorpi e la valutazione dei risultati delle prove di laboratorio sono definiti con procedura comunitaria.

4. *Conferma della presenza di malattia vescicolare dei suini*

In deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, la presenza della malattia è confermata:

a) nelle aziende in cui il virus della malattia vescicolare dei suini è stato isolato nei suini stessi o nell'ambiente;

b) nelle aziende in cui sono presenti suini risultanti sieropositivi al test della malattia vescicolare dei suini nella misura in cui detti suini o altri dell'azienda presentano lesioni caratteristiche di tale malattia;

c) nelle aziende in cui dei suini presentino sintomi clinici o siano sieropositivi, purchè esista un legame epidemiologico diretto con un focolaio confermato;

d) in altri allevamenti in cui siano stati individuati suini sieropositivi. In quest'ultimo caso il veterinario ufficiale effettuerà esami complementari, in particolare procedendo a nuovi test per campionatura con un intervallo di almeno 28 giorni tra i prelievi di campioni, prima di confermare la presenza della malattia. Le disposizioni di cui all'art. 3 restano applicabili fino al completamento di detti esami complementari. Se gli ulteriori esami non rilevano sintomi della malattia e la sieropositività persiste, il veterinario ufficiale provvede affinchè i suini sottoposti ad esame siano abbattuti e distrutti sotto il suo controllo o macellati sotto il controllo di un veterinario ufficiale in un determinato macello, situato in territorio nazionale.

Il veterinario ufficiale provvede affinchè, fin dal loro arrivo nel macello, i suini in questione siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e che le loro carni siano riservate esclusivamente al mercato nazionale.

5. *Laboratori di diagnosi.*

Germania: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiren der Tiere,
Paul-Ehrlich-Straße,
7400 Tübingen;

Belgio: Institut national de recherches vétérinaires,
Groeselenberg 99,
1180 Bruxelles;

Danimarca: Stratens Veterinare Institut for Virusforskning,
Lindholm;

Spagna: Laboratorio de Alta Seguridad Biológica (INIA),
28130 Madrid;

Francia: Laboratoire central de recherche vétérinaire,
Maisons-Alfort;

Grecia: Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Νεαπόλεως έι,
Αυία Παρασκευή.

Irlanda: Institute for Animal Health,
Pirbright, Woking, Surrey;

Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
Brescia;

Lussemburgo: Institut national de recherches vétérinaires,
Groeselenberg 99,
1180 Bruxelles;

Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut,
Lelystad;

Portogallo: Laboratório Nacional de Investigaçào Veterinária,
Lisboa;

Regno Unito: Institute for Animal Health,
Pirbright, Woking, Surrey.

6. *Laboratorio comunitario di riferimento.*

AFRC Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory,
Ash Road,
Pirbright,
Woking,
Surrey, GU24ONF,
Regno Unito.

7. *Zona di protezione.*

1. Le dimensioni della zona di protezione sono definite nell'art. 9.

2. Per la malattia vescicolare dei suini le misure previste nell'art. 10 sono sostituite dalle seguenti:

a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona;

b) visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;

c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade publiche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

d) il Ministero della sanità, a seguito di disposizioni comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;

e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da un azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se nonsono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale cheprevede in particolare prima di ogni uscita dalla zona, adispezionare i mezzi per il trasporto dei suini;

f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni, può essere autorizzata l'uscita dei suini dall'azienda:

1) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico;
i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico;
i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;
il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale.

Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'intenzione dell'invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello.

Durante le visite *ante* e *post-mortem* il veterinario ufficiale del macello prende in considerazione eventuali sintomi connessi alla presenza del virus della malattia vescicolare dei suini e dispone che dai suini macellati siano prelevati campioni di sangue statisticamente rappresentativi. In caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini, si applicano le misure di cui al punto 9.3;

2) in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:

tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a ispezione;

i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico con risultato negativo;

i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;

g) le carni fresche dei suini di cui alla lettera *f)*, punto 1), devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di carne fresche e essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità competente.

3. L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state completate tutte le operazioni di cui all'art. 14;

b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad un esame clinico che abbia permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia che possa indicare la presenza della malattia vescicolare dei suini e ad un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. Il programma di screening sierologico tiene conto della trasmissione della malattia vescicolare dei suini e delle condizioni in cui i suini sono custoditi.

Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta.

4. Alla scadenza del periodo di cui al punto 3, le norme applicate alla zona di sorveglianza si applicano anche alla zona di protezione.

8. *Zona di sorveglianza.*

1. Le dimensioni della zona di sorveglianza sono quelle definite nell'art. 9.

2. Nel caso della malattia vescicolare dei suini, le misure di cui all'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili;

b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianzapuò essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;

un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 9.3;

ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

d) i camion, nonchè gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

3. Le dimensioni della zona di sorveglianza possono essere modificate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3.

Le misure relative alla zona di sorveglianza si applicano almeno sino a quando: siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'art. 14, e tutte lemisure prescritte per la zona di protezione.

9. *Misure generali comuni.*

Oltre alle misure di cu ai punti 7 e 8, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Qualora la presenza della malattia vescicolare dei suini sia ufficialmente confermata, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'attuazione di misure ufficiale sono, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivi per sospettare che i suini di un' azienda siano stati contaminati a seguito di movimenti di persone, animali o veicoli o in altro modo, i suini dell'azienda restano soggetti alle restrizioni in materia di movimenti di cui all'articolo 8, almeno fino al momento in cui siano stati effettuati nell'azienda:

a) un esame clinico dei suini con risultato negativo;

b) un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini come indicato al punto 7.3.*b)*.

Gli esami di cui alle lettere *a)* e *b)* non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi all'eventuale contaminazione dei locali a seguito di movimenti di persone, animali, veicoli o altri agenti.

3. In caso di conferma della presenza della malattia vescicolare dei suini in un macello, il veterinario ufficiale del macello provvede affinché:

a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente;

b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti e contaminati siano distrutte sotto controllo ufficiale, i modo da evitare il rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini;

c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, siano effettuate sotto il suo controllo, conformemente alle istruzioni eventualmente previste;

d) sia effettuata un'indagine epidemiologica, conformemente all'art. 7;

e) non siano reintrodotti suini destinati al macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione di cui alla lettera *c)*.

10. *Pulizia e disinfezione delle aziende infette.*

Oltre alle disposizioni previste dall'art. 14 il proprietario o allevatore applica le seguenti misure:

1) Procedura per la pulizia preliminare e la disinfezione:

a) non appena le carcasse dei suini sono state rimosse per essere distrutte, le parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi altra parte di locali contaminati durante l'abbattimento devono essere irrorate con disinfettanti autorizzati, nella concentrazione prescritta per la malattia vescicolare dei suini. Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore;

b) qualsiasi eventuale residuo di tessuti o sangue risultante dalla macellazione, che deve sempre essere effettuata su superficie stagna, è accuratamente raccolto e d eliminato con le carcasse.

2) Procedure di pulizia e disinfezione intermedie:

a) tutto il letame, le lettiere e gli alimenti contaminati devono essere rimossi dagli edifici, accatastati e irrorati con un disinfettante autorizzato. I liquami devono essere trattati secondo un metodo atto a distruggere il virus;

b) tutti gli accessori mobili devono essere ritirati dai locali per essere puliti e disinfettati a parte;

c) il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le superfici dovranno essere successivamente lavate con getti d'acqua a forte pressione;

d) si deve quindi procedere ad una nuova applicazione di disinfettante, irrorando tutte le superfici;

e) i locali stagni devono essere disinfettati mediante fumigazione;

f) le riparazioni del suolo, dei muri e di altre parti danneggiate devono essere concordate a seguito di un'ispezione di un veterinario ufficiale e realizzate immediatamente;

g) una volta terminate, le riparazioni devono essere sottoposte a controllo per verificare la corretta esecuzione delle stesse;

h) tutte le parti dei locali completamente sgombre da materie combustibili possono subire un trattamento termico mediante lanciafiamme;

i) tutte le superfici devono essere irrorate con un disinfettante alcalino il cui pH sia superiore a 12,5 o con qualsiasi altro disinfettante autorizzato. Il disinfettante deve essere eliminato con acqua dopo 48 ore.

3) Procedura finale di pulizia e disinfezione:

il trattamento mediante lanciafiamme o disinfettante alcalino di cui al punto 2 deve essere ripetuto dopo 14 giorni.

11. *Ripopolamento delle aziende infette.*

Oltre alle misure di cui all'art. 4, comma 4, il proprietario o allevatore si attiene alle seguenti disposizioni:

1) Il ripopolamento non deve avere inizio prima che sia trascorso un termine di 4 settimane dalla prima disinfezione completa dei locali, ovvero dalla procedura finale di pulizia e disinfezione.

2) La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda in questione e deve essere conforme alle seguenti disposizioni:

a) se si tratta di aziende che praticano l'allevamento all'aperto il ripopolamento ha inizio con introduzione di un numero limitato di suinetti di controllo sottoposti, con risultato negativo, ad un test per l'individuazione di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. I suinetti di controllo sono ripartiti, conformemente alle prescrizioni del veterinario ufficiale, su tutta la superficie dell'azienda infetta, sono sottoposti ad esame clinico 28 giorni dopo l'introduzione nell'azienda e subiscono un esame sierologico per campionatura. Se nessun suinetto presenta sintomi clinici della malattia vescicolare dei suini o ha sviluppato anticorpi del virus della malattia, si può procedere al pieno ripopolamento;

b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alla lettera *a)* oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:

tutti i suini arrivino entro un periodo di 8 giorni, provengono da aziende ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni a causa della malattia vescicolare dei suini e siano sieronegativi;

nessun suino esca dall'azienda per un periodo di 60 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;

i suini reintrodotti nell'allevamento formino oggetto di un esame clinico e sierologico conformemente alle disposizioni stabilite dall'autorità competente; detti esami possono essere effettuati non prima di 28 giorni.

ALLEGATO III
(previsto dall'art. 15, comma 4)

LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE INDICATE NELL'ALLEGATO I

I laboratori comunitari di riferimento per le malattie di cui all'allegato I hanno le competenze ed i compiti seguenti:

1) Coordinare, in consultazione con la Commissione europea, la diagnosi di ogni malattia mediante:

a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattia di cui trattasi ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero;

b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati;

c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della singola malattia;

d) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;

e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nell'Unione Europea;

f) la caratterizzazione degli isolati del virus della singola malattia mediante i metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia;

g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epidemiologia e di prevenzione della singola malattia;

h) il mantenimento di un livello di conoscenze sul virus della malattia di cui trattasi e su altri virus in questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;

i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della singola malattia.

2. Apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della singola malattia mediante lo studio degli isolati di virus inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epidemiologici.

3. Facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche.

ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 18, comma 1)

CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA

I programmi di intervento devono prevedere almeno:

1) la creazione di un'unità di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate;

2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale;

3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;

4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di emergenza, di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall insorgenza di un focolaio;

5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza;

6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio, ivi compresi i mezzi di distruzione delle carcasse;

7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative;

8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami *post-mortem*, la capacità necessaria per gli esami sierologici, istologici, e di altro tipo, l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida per cui occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni;

9) previsioni relative al quantitativo di vaccini contro la singola malattia ritenuto necessario in caso di ricorso alla vaccinazione di emergenza;

10) le disposizioni per realizzare ciascun programma.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere

Indice le elezioni delle nuove Camere e nel fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione delle Camere dei disegni di legge di inziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesta costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri art. 17, comma 1, lettera *a)*, della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare.

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi:

(Omissis)».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2 Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge».

— La direttiva 91/685/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n L. 377 del 31 dicembre 1991.

— La direttiva 80/217/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 47 del 21 febbraio 1980.

— La decisione 93/384/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 166 dell'8 luglio 1993.

— Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

— Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, riguarda il regolamento di polizia veterinaria.

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Note all'art. 1

— Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1978, n. 833, vedi nelle note alle premesse.

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

Nota all'art. 10.

— Per quanto concerne il D.L. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 15

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concerne il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE.

Nota all'art. 16

— Il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, concerne il regolamento per la profilassi della peste suina classica.

96G0371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **363**.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'art 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Tenuto conto della decisione 93/384/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, recante modifica della citata direttiva 80/217/CEE;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nell riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini delle misure di lotta contro la peste suina classica si intende per:

a) suino: ogni animale della famiglia dei suidi;

b) suino riproduttore: suino destinato o utilizzato per la riproduzione, allo scopo di moltiplicare la specie;

c) suino da ingrasso: suino ingrassato e destinato ad essere macellato al termine del periodo d'ingrasso per la produzione della carne;

d) suino da macello: suino destinato direttamente alla macellazione in un macello;

e) suino selvatico: qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non è allevato o tenuto in un'azienda;

f) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante o, in generale, ogni locale, recinto o impianto in cui sono allevati o abitualmente tenuti suini;

g) suino sospetto d'infezione di peste suina classica: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni *post-mortem* ovvero reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I;

h) suino infetto da peste suina classica: ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni *post-mortem* di peste suina classica oppure sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I;

i) proprietario o allevatore: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che abbia la proprietà, il possesso e la detenzione di suini o sia incaricata di allevarli;

j) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

k) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità competente;

l) estrazione di grassi: il trattamento di materiale ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

m) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, della ristorazione e dell'industria che utilizza la carne.

2. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro la peste suina classica sono trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Il ripopolamento dell'azienda in cui si è manifestata la peste suina classica si effettua secondo le seguenti modalità:

a) se si tratta di allevamento all'aperto, inizia con l'introduzione di suinetti sentinella che, previo esame sierologico con esito negativo per la ricerca degli anticorpi del virus della peste suina classica sono distribuiti conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente sull'intero allevamento infetto e successivamente sottoposti ad esame sierologico dopo ventuno e dopo quarantadue giorni dall'introduzione per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi pestosi; si procede poi al ripopolamento totale dell'allevamento se in nessuno dei suinetti è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica e non appena sono disponibili i risultati del secondo esame con esito negativo;

b) nelle altre forme di allevamento, avviene o come indicato nella lettera *a)*, o nel seguente modo:

1) tutti i suini vengono introdotti in un periodo di tempo di otto giorni; essi devono provenire da aziende situate al di fuori della zona assoggettate a misure di polizia veterinaria contro la peste suina classica;

2) nessun suino deve lasciare l'azienda per un periodo di sessanta giorni dopo l'arrivo degli ultimi capi;

3) tutti i suini devono essere sottoposti ad un esame sierologico conformemente agli allegati I e IV non oltre trenta giorni dopo l'arrivo degli ultimi suini.

Art. 3.

1. È vietato qualsiasi spostamento di suini presenti nell'azienda infetta, anche se clinicamente sani e nemmeno al solo scopo di macellazione.

2. Le misure prescritte per l'azienda infetta possono essere applicate dall'autorità competente ad altre aziende quando la loro ubicazione ed eventuali contatti diretti o indiretti con l'azienda infetta possano far temere l'eventualità di una contaminazione.

Art. 4.

1. Qualora da aziende assoggettate a vigilanza ufficiale sia stata autorizzata l'uscita per la macellazione di suini diversi da quelli che hanno provocato l'adozione della vigilanza ufficiale, l'autorità competente garantisce che il trasporto e la macellazione avvengano nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 5, comma 4, lettera *f)*, punto 1), e che le carni ottenute da detti suini soddisfino le condizioni stabilite all'art. 5, comma 4, lettera *g)*.

Art. 5.

1. L'autorità competente, appena la diagnosi di peste suina classica è stata ufficialmente confermata, istituisce intorno al focolaio la zona di protezione per un raggio di almeno tre chilometri e la zona di sorveglianza per un raggio di almeno dieci chilometri.

2. Nella delimitazione delle zone di cui al comma 1, l'autorità competente tiene conto dei seguenti elementi:

a) risultati delle indagini epidemiologiche;

b) prove sierologiche disponibili;

c) situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali;

d) ubicazione e vicinanza delle aziende;

e) modalità di commercializzazione dei suini d'allevamento e da macello e disponibilità di macelli;

f) mezzi di controllo e tipo delle misure di controllo applicate, indipendentemente dal fatto che l'abbattimento venga o meno effettuato nei locali infetti.

3. Se una delle zone di cui al comma 1 include parte del territorio di altri Stati membri, l'autorità competente collabora per la delimitazione di dette zone con le autorità competenti dello Stato membro interessato.

4. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

a) censimento di tutte le aziende esistenti, con apposizione di tabelle indicanti la presenza della malattia ai limiti della zona stessa, nonché sulla porta di ogni ricovero infetto situato entro detta zona; le aziende sono ispezionate da un veterinario ufficiale, al più tardi, entro sette giorni dalla delimitazione della zona;

b) divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private ad eccezione del trasporto su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; il Ministero della sanità, tuttavia, può chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti ad un macello situato in detta zona;

c) divieto di uscita dall'azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione o da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni stabilite e debitamente ispezionati, di mezzi, veicoli e attrezzature impiegati per il trasporto di suini, di altro bestiame o di materiale suscettibile di essere contaminato, utilizzati nella zona di protezione;

d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di introduzione e di uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie;

e) denuncia di tutti i suini dell'azienda morti o malati, al veterinario ufficiale, che effettua tutti gli esami necessari per accertare la presenza della malattia;

f) divieto di uscita dei suini dall'azienda durante i ventuno giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta; trascorso tale termine può essere autorizzata l'uscita di suini, assicurandosi che mezzi e attrezzature utilizzati siano puliti, lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto, per essere trasportati direttamente:

1) in un macello designato dall'autorità competente, situato possibilmente nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

a) il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad ispezione tutti i suini dell'azienda;

b) i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;

c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

d) il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che informa immediatamente il veterinario ufficialedel macello di destinazione. All'arrivo i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri; durante le visite *ante* e *post mortem* il veterinario ufficiale controlla che gli animali non presentino sintomi clinici o lesioni sospette riferibili alla malattia;

3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:

a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria;

b) suini da trasportare siano stati sottoposti all'esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;

c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

g) le carni fresche dei suini macellati ai sensi della lettera *f)*, punto 1), destinate al consumo umano devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità sanitaria competente, dove le carni devono essere trasportate con autoveicolo riconosciuto idoneo e sigillato dal veterinario ufficiale; tuttavia, il Ministero della sanità, può rivolgere motivata richiesta alla Commissione europea per l'adozione di misure particolari riguardanti la bollatura delle carni, la successiva utilizzazione e la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento;

5. L'applicazione delle misure di cui al comma 4 nella zona di protezione è mantenuta almeno fino al momento in cui:

a) sono state completate le prescritte misure di pulizia e disinfezioni;

b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti:

1) ad un esame clinico che permetta di escludere la presenza della peste suina classica;

2) ad un esame sierologico effettuato conformemente agli allegati I e IV con esito negativo per anticorpi del virus della peste suina classica.

6. Gli esami di cui al comma 5, lettera *b)* non possono essere effettuati prima che siano trascorsi trenta giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al comma 5, lettera *a)*.

Art. 6.

1. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

a) censimento di tutte le aziende che detengono suini;

b) divieto di circolazione e di trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, salvo autorizzazione dell'autorità competente; tale divieto non si applica per il transito di suini su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano previste operazioni di scarico o soste;

c) divieto di uscita dalla zona di sorveglianza, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente, di mezzi, di altri veicoli e di attrezzature impiegati per il trasporto di suini, di altro bestiame o di materiale suscettibile di essere contaminato, utilizzati nella zona di sorveglianza;

d) divieto d'introduzione o d'uscita di animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale durante i sette giorni successivi all'istituzione della zona di sorveglianza;

e) denuncia di tutti i suini morti o malati che si trovano in azienda al veterinario ufficiale che dispone gli accertamenti necessari per verificare l'eventuale presenza della malattia;

f) divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano prima che siano trascorsi sette giorni dal completamento delle prescritte operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta assicurandosi che mezzi e attrezzature; utilizzati siano puliti, lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto; trascorso tale termine può essere autorizzata l'uscita di suini per essere inviati direttamente:

1) in un macello ubicato preferibilmente nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza e individuato dalle autorità competenti, a condizione che:

a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati esaminati dal veterinario ufficiale;

b) i suini che devono essere trasportati siano stati sottoposti ad un esame clinico compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;

c) tutti i suini siano contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

d) il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che informa immediatamente il veterinario ufficiale del macello di destinazione. All'arrivo i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini; durante le visite *ante* e *post mortem* il veterinario ufficiale controlla che gli animali non presentino sintomi clinici o lesioni sospette riferibili alla malattia;

2) in circostanze eccezionali, in altri locali situati nella zona di sorveglianza, purché:

a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria;

b) i suini che devono essere trasportati siano stati sottoposti ad un esame clinico compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;

c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

g) le carni fresche dei suini macellati ai sensi della lettera *f)*, punto 1), destinate al consumo umano devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità competente, dove le carni devono essere trasportate con autoveicolo riconosciuto idoneo e sigillato dal veterinario ufficiale; tuttavia, il Ministero della sanità, può rivolgere motivata richiesta alla Commissione europea per l'adozione di misure particolari riguardanti la bollatura delle carni, la successiva utilizzazione e la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento;

2. L'applicazione delle misure di cui al comma 1 nella zona di sorveglianza è mantenuta almeno fino al momento in cui:

a) sono state completate le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione;

b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad esame clinico che permetta di escludere la presenza di sintomi della peste suina classica;

c) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad un esame sierologico, con le modalità stabilite in sede comunitaria, con esito negativo per anticorpi del virus della peste suina classica.

3. Gli esami di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, non possono essere eseguiti prima che siano trascorsi quindici giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. In deroga al comma 1, lettera *f)*, e all'art. 5, comma 4, lettera *f)*, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda di suini destinati ad un impianto di trasformazione per essere distrutti o ad altro luogo per essere abbattuti e quindi inceneriti o infossati; tali suini devono essere stati sottoposti, per sondaggio, ad esami per accertare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato IV per il prelievo dei campioni di sangue; sono adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del virus durante il trasporto e in particolare quelle relative alla pulizia e disinfezione del mezzo dopo lo scarico.

Art. 7.

1. Nel caso in cui i divieti di cui all'art. 5, comma 4, lettera *f)*, ed all'art. 6, comma 1, lettera *f)*, siano mantenuti per oltre trenta giorni a causa dell'accertamento di nuovi focolai di malattia e creino problemi d'allevamento, l'autorità competente, previo nulla osta del Ministero della sanità, può autorizzare, dietro motivata richiesta del proprietario o allevatore, il trasporto di suini sani da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;

b) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria:

c) i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un accurato esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo di capi;

d) tutti i suini siano stati contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

e) l'azienda di destinazione si sia ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza;

f) vengano adottate le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del virus pestoso durante il trasporto, comprese pulizia e disinfezione del mezzo dopo lo scarico.

Art. 8.

1. Le restrizioni adottate sono portate a conoscenza di tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza prendendo tutte le misure necessarie, e verificandone l'applicazione, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, alla stampa e alla televisione.

Art. 9.

1. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono effettuate con disinfettanti autorizzati, sotto controllo ufficiale, conformemente:

a) alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

b) alle modalità indicate per le aziende infette nell'allegato V.

Art. 10.

1. L'autorità competente, appena ricevuta la denuncia di sospetto di infezione di peste suina classica nei suini selvatici, adotta le misure necessarie per la conferma della malattia, fornendo informazioni ai proprietari o detentori di suini nonché ai cacciatori ed eseguendo l'inchiesta epidemiologica, anche mediante esami di laboratorio, sui suini selvatici uccisi con un'arma da fuoco o trovati morti.

2. L'autorità competente, quando la diagnosi di peste suina classica è stata confermata, delimita la zona infetta e sottopone immediatamente a sorveglianza ufficiale le aziende in essa ubicate disponendo, in particolare, l'applicazione delle seguenti misure:

a) censimento ufficiale dei suini presenti nelle aziende e relative categorie aggiornato a cura del proprietario o dell'allevatore, i cui dati devono essere esibiti, su richiesta, in ogni ispezione; tuttavia per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto il primo censimento può essere effettuato sulla base di una stima;

b) il mantenimento di tutti i suini presenti nelle aziende nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettano l'isolamento dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito venire a contatto con i suini dell'azienda;

c) divieto di entrata e di uscita di suini dalle aziende, salvo autorizzazione dell'autorità competente in relazione alla situazione epidemiologica;

d) utilizzazione, all'entrata e all'uscita dai locali di stabulazione e dai fabbricati dell'azienda, di appropriati metodi di disinfezione;

e) controllo di laboratorio sui suini ammalati o morti nell'azienda al fine di accertare la presenza della peste suina classica;

f) divieto di introduzione nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto.

3. Confermata la presenza della malattia, l'autorità competente adotta immediatamente i necessari provvedimenti affinché tutti i suini selvatici abbattuti con arma da

fuoco o trovati morti nella zona infetta determinata siano sottoposti ad esame di laboratorio per peste suina classica; tutti gli animali riscontrati positivi sono trattati come materiale ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

4. Il Ministero della sanità, d'intesa con l'autorità regionale, sentiti il laboratorio nazionale per le pesti suine e l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, elabora un piano per eradicare la malattia dalla zona infetta di cui al comma 2, nonché le misure applicate agli allevamenti ubicati nella stessa zona; il piano viene trasmesso per l'approvazione alla Commissione europea. Le misure contemplate dal piano approvato sostituiscono quelle indicate al comma 2 a decorrere dalla data fissata in sede comunitaria.

5. Il piano di cui al comma 4 indica:

a) la zona infetta, determinata tenendo conto della diffusione geografica della malattia, della popolazione di suini selvatici nella zona e della presenza di rilevanti barriere naturali o convenzionali che ostacolano gli spostamenti dei suini selvatici;

b) il numero approssimativo dei gruppi di suini selvatici presenti nella zona e le relative categorie;

c) le specifiche iniziative tese a determinare il grado di propagazione della peste suina classica tra i suini selvatici, mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio;

d) l'organizzazione dei rapporti di collaborazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, eventuali istituti e associazioni di tutela della fauna selvatica ed i servizi veterinari;

e) la riduzione della popolazione dei suini selvatici a mezzo dell'attività venatoria, le norme che i cacciatori devono osservare per evitare la diffusione della malattia, il periodo stabilito per la riduzione della popolazione dei suini selvatici che deve prevedere una fase iniziale di eradicazione cui farà seguito una fase di sorveglianza;

f) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi con arma da fuoco; che si baserà:

1) nella prima fase, periodo di eradicazione: *a)* sull'eliminazione mediante il trattamento stabilito per i materiali ad alto rischio; *b)* sull'ispezione da parte del veterinario ufficiale e sull'esame di laboratorio di cui all'allegato I. Qualora gli esami risultino negativi per la malattia, si applicano le misure previste dalle norme in materia di sanità pubblica e sanità animale concernenti l'abbattimento della selvaggina e l'immissione delle relative carni sul mercato e le parti non destinate al consumo sono distrutte sotto il controllo dell'autorità competente;

2) nella seconda fase, periodo di sorveglianza, l'eliminazione sarà stabilita dall'autorità competente;

g) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico, ucciso o trovato morto, dalla quale deve risultare:

1) la località in cui è stato trovato;

2) la data del ritrovamento;

3) la persona che l'ha trovato o ucciso;

4) l'età e il sesso dell'animale;

5) i sintomi constatati prima dell'uccisione;

6) lo stato della carcassa trovata;

7) gli esiti degli esami di laboratorio;

h) le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona infetta, compresi il trasporto e la circolazione degli animali recettivi all'interno, all'entrata e all'uscita dalla stessa zona;

i) i criteri seguiti per revocare le misure adottate per l'eradicazione della malattia nella zona infetta e le misure applicate alle aziende della stessa zona.

Art. 11.

1. Qualora venga confermata la peste suina classica in un macello, il veterinario ufficiale dispone che:

a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente;

b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti o contaminati vengano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di propagazione del virus della peste suina classica;

c) le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e dei veicoli siano attuate secondo le istruzioni e sotto il controllo del veterinario ufficiale;

d) venga eseguita l'indagine epidemiologica;

e) non vengano introdotti suini nel macello per un periodo di almeno ventiquattro ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera *c)*.

Art. 12.

1. Il laboratorio nazionale di cui all'allegato II assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento in relazione a quanto prescritto dall'allegato VI.

Art. 13.

1. È vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina classica.

2. La manipolazione del virus della peste suina classica a scopo di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini è autorizzata esclusivamente in stabilimenti e laboratori riconosciuti.

3. Il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la peste suina classica avvengono sotto controllo ufficiale e secondo le modalità stabilite dal Ministero della sanità.

4. In deroga al comma I, qualora la peste suina classica presenti un carattere di eccezionale gravità e tenda a diffondersi in forma epizootica, il Ministero della sanità può presentare alla Commissione europea un piano di emergenza contro la malattia, contenente i seguenti elementi:

a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione d'emergenza;

b) l'estensione dell'area territoriale in cui sarà effettuata la vaccinazione d'emergenza;

c) il numero approssimato e le categorie di suini da vaccinare;

d) il vaccino da utilizzare;

e) la durata della campagna di vaccinazione;

f) la identificazione e la registrazione dei suini vaccinati;

g) la disciplina dello spostamento dei suini e dei loro prodotti;

h) altri elementi utili in relazione allo stato di emergenza.

5. Nel caso si faccia ricorso alla vaccinazione antipestosa di emergenza di cui al comma 4:

a) nessun suino vivo può uscire dalla zona di vaccinazione se non per essere condotto, per l'immediato abbattimento, in un macello designato dall'autorità competente situato nella zona di vaccinazione o, in mancanza, nelle immediate vicinanze;

b) le carni fresche ottenute dai suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione antipestosa d'emergenza devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano durante tutto il periodo della campagna di vaccinazione antipestosa di emergenza e per almeno sei mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata; prima che scadano i sei mesi, il Ministero della sanità adotta le misure stabilite in sede comunitaria, concernenti:

a) il divieto di uscita dall'azienda dei suini sierologicamente positivi se non per essere immediatamente macellati;

b) il divieto di uscita dall'azienda di origine dei suinetti nati da scrofe sierologiamente positive se non per essere trasportati:

1) in un macello per essere immediatamente macellati;

2) in un'azienda designata dall'autorità competente, dalla quale saranno trasportati direttamente al macello;

3) in un'azienda dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, all'esame sierologico per la presenza di anticorpi della peste suina classica;

c) la produzione, l'imballaggio, la distribuzione e l'entità delle scorte di vaccini contro la peste suina classica.

Art. 14.

1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto.

Art. 15.

1. Il Ministero della sanità elabora, sulla base dei criteri previsti nell'allegato C al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992 n. 229, un piano di emergenza contenente le misure applicabili in caso di comparsa della peste suina classica e lo sottopone, per l'approvazione e le eventuali modifiche, alla Commissiopne europea.

2. Il piano di cui al comma 1 deve permettere l'accesso agli edifici, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessario per una rapida ed efficace eradicazione della malattia nonché il fabbisogno di vaccino ritenuto necessario per l'eventualità di una vaccinazione di urgenza.

3. Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 7, 10, comma 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nonché quelle di cui agli allegati I, II e III, del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, cessano di avere efficacia.

2. Le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, valgono anche per i termini utilizzati nel decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427.

3. I riferimenti agli allegati I, II e III, del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, si intendono effettuati rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 12

ALLEGATO 1
[previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *g)*]

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA DELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA CLASSICA.

A prescindere dal periodo necessario per lo sviluppo degli anticorpi, per quanto riguarda i metodi diagnostici della peste suina classica (CSF) sono stabiliti le linee direttrici, gli standard ed i criteri minimi seguenti.

A. RACCOLTA DEI MATERIALI DIAGNOSTICI.

1. Per isolare il virus ed evidenziare l'antigene si considerano essenziali i tessuti delle tonsille e della milza. È meglio prelevare almeno altri due campioni di tessuti linfatici, quali i linfonodi retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici nonché l'ileo e il rene. Ogni campione di tessuto è posto in una busta di plastica separata, sigillata ed etichettata. I campioni sono trasportati e conservati in contenitori ermetici. Essi non sono congelati, bensì tenuti freschi a temperatura di frigorifero e saggiati sollecitamente.

2. Per l'isolamento del virus dai leucociti devono esser prelevati campioni di sangue da suini con sintomi febbrili o di altro tipo. Come anticoagulanti si usano EDTA o eparina. I campioni sono mantenuti freschi a temperatura di frigorifero e sottoposti agli esami di laboratorio senza indugio.

3. I campioni di sangue per evidenziare gli anticorpi quale supporto diagnostico di focolai clinici ed a scopo di sorveglianza sono prelevati da animali che siano guariti da sospetta infezione e da suini noti per essere stati in contatto con casi infetti o sospetti. In tali allevamenti sospetti devono essere presi come campione tutti i primi 20 animali sospetti o in contatto ed il 25% degli altri animali. Per individuare con molta probabilità gli anticorpi si prelevano contemporaneamente campioni da ogni unità dell'allevamento.

B. DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLA PESTE SUINA CLASSICA.

Il punto di partenza nella diagnosi di CSF di laboratorio è l'individuazione dell'antigene virale, del virus e degli anticorpi negli organi o nei fluidi tissutali.

In caso di risultati non probanti, si ripetono gli esami sugli stessi campioni. Se continuano ad esserci sospetti clinici, si devono prelevare ulteriori campioni della stessa origine.

In casi di sospetta CSF si possono usare, come supporto diagnostico, esami sierologici per evidenziare gli anticorpi. Se non si è riusciti a individuare l'antigene virale od isolare il virus del materiale prelevato da animali sospetti di CSF o proveniente da allevamenti che hanno avuto contatto con casi di CSF, si fanno esami per evidenziare anticorpi sui campioni di sangue degli animali guariti da sospetta malattia di quelli noti per essere stati in contatto con la malattia stessa.

1. *Ricerca dell'antigene virale.*

Per la ricerca dell'antigene virale in tessuti d'organo si deve impiegare la tecnica di immunomarcatura diretta su sezioni al criostato (sino a cinque micron) delle tonsille e degli altri organi specificati in A 1. Il reagente per la diagnosi deve essere in antisiero pestivirus-specifico policlonale del virus CSF, marcato con un fluorocromo, un enzima, o biotina, secondo i criteri seguenti:

a) il siero iperimmune è preparato da suini esenti da infezione il siero dei quali è privo di anticorpi che possano influire sulla specificità o qualità della reazione;

b) l'immunoglobulina marcata preparata dal siero suino iperimmune dalla CSF come specificato sotto *a)* deve avere un titolo minimo di 1/20 determinato in colture cellulari infettate con il virus CSF e confermato da esami di controllo su sezioni di tessuto. La diluizione d'uso del coniugato deve combinare un massimo di segnale con un minimo di colorazione di fondo.

Ogni campione che mostri una reazione citoplasmica specifica è considerato positivo per pestivirus; in tali casi si devono effettuare ulteriori esami come descritto in B3.

2. *Isolamento ed identificazione del virus in colture cellulari.*

a) L'isolamento del virus da campioni di tessuto si effettua su colture cellulari sensibili di PK 15 o su altre linee cellulari parimenti sensibili. Le sospensioni d'organo di un animale sospetto devono essere inoculate ad una diluizione di 1/10.

b) L'isolamento del virus da campioni di sangue, raccolti e trattati come indicato nel paragrafo A2, si effettua inoculando sulle colture cellulari la sospensione del «buffy coat» ricostituita sino al volume ematico originale.

c) Per evidenziare l'antigene virale nel citoplasma dei monostrati, si devono trattare la colture cellulari con antisiero policlonale marcato. Si deve applicare il colorante ad intervalli da 24 a 72 ore dal momento dell'inoculazione.

d) Le colture cellulari positive devono essere sottoposte agli esami di diagnosi differenziale come specificato in B3. Risultati negativi dopo il primo passaggio su coltura cellulare possono richiedere un secondo od anche più passaggi per l'isolamento del virus.

3. *Tipizzazione dei virus pestosi isolati, con anticorpi monoclonali.*

a) Si devono esaminare ulteriormente, mediante anticorpi monoclonali marcati, i duplicati delle sezioni al criostato di tessuti o le colture cellulari che danno reazioni positive all'antisiero policlonale, come descritto in B 1 e 2, al fine di differenziare tra il virus CSF ed i virus diarrea virale del bovino (BVD)/border disease (Bd).

b) Si devono usare solo i monoclonali ufficialmente raccomandati dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

c) I monoclonali devono essere suddivisi in quattro gruppi secondo i criteri seguenti:

Numero del gruppo	Reattività
1	Tutti i virus pestosi
2	Tutti i virus CSE
3	Ceppi vaccinali CSF
4	Tutti i virus BVD/BD

Ogni gruppo può essere rappresentato o da un singolo monoclonale o da una miscela di anticorpi monoclonali, a condizione che lo spettro di reattività corrisponda a quello di cui sopra.

d) L'interpretazione degli schemi di reazione è così riassunta:

Gruppi 1 2 3 4	Interpretazione
+ + — —	CSF confermata
+ + + —	CSF ceppo vaccinale
+ — — +	virus BVD/BD
+ — — —	virus non classificato, necessitano ulteriori esami
+ + — +	
+ + + +	
— — — —	

C. RICERCA DEGLI ANTICORPI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA

La ricerca degli anticorpi del virus CSF in campioni di sangue viene effettuata per agevolare la diagnosi di peste suina in allevamenti comprendenti suini con sintomi clinici di malattia o su suini sospetti di aver avuto contatti con suini infetti. Può essere effettuata anche a scopo di sorveglianza o per indagini in allevamenti il cui stato sanitario non è noto.

Per questi scopi, i campioni di sangue devono essere sottoposti ad un test approvato.

I test seguenti sono approvati per l'uso e devono essere effettuati congiuntamente a controlli con sieri positivi e negativi.

I ceppi virali da usare per i test sierologici devono essere autorizzati in una riunione dei laboratori nazionali per la peste suiina (NSFL) e rilasciati a questi ultimi, dietro loro richiesta, secondo quanto disposto dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

Tutti i test utilizzati devono dare risultati soddisfacenti con i sieri CSF di riferimento, forniti dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

1. *Test di virus-neutralizzazione.*

Questo test si basa sulla determinazione della soglia 50% Miscele di diluizione di siero e quantità costanti di virus, dopo uno specificato periodo d'incubazione a 37 °C, vengono inoculate nelle colture. I risultati si basano sull'assenza di replicazione del virus, ricercata con un sistema di immunomarcatura. Si possono usare sia la prova di immunofluorescenza-neutralizzazione (NIF), sia quella degli anticorpi neutralizzanti perossidasi-coniugati. Il laboratorio di riferimento CE per la CSE fornirà, su richiesta, protocolli dettagliati.

A scopi di screening i sieri vengono inizialmente diluiti a 1/10. Quando è necessaria una titolazione completa, si preparano diluizioni doppie del siero partendo da 1/10. Ogni diluizione viene miscelata con ugual volume di una soluzione virale contenente 100 ($\pm$ 0,5 $\log_{10}$) dosi infettanti (TCID 50) Per ogni livello di diluizione si utilizzano almeno due colture Dopo un appropriato periodo di incubazione le colture cellulari vengono fissate e si ricerca l'antigene virale con un sistema di immunomarcatura. I risultati vengono espressi come reciproco della diluizione iniziale di siero, a cui corrisponde assenza di marcatura specifica nella metà delle colture cellulari inoculate. Il punto di estinzione viene calcolato a metà tra due livelli di diluizione.

2. *Prova di immunoassorbimento enzima-coniugato (ELISA)*

Si possono usare prove di competizione, di blocco ed indirette su ogni supporto idoneo.

Si raccomanda che i test usati minimizzano le reazioni crociate con il virus BVD ed altri pestivirus. Tuttavia i test devono garantire l'identificazione di tutte le infezioni da CSF, ed a tutti gli stadi di risposta immunitaria all'infezione.

Antigene.

L'antigene deve essere ricavato o corrispondere alle proteine virali di uno dei ceppi virali CSF raccomandati. Le cellule usate per preparare l'antigene devono essere idenni da ogni infezione da pestivirus.

Antisieri.

I sieri policlonali per le prove di competizione o di blocco devono essere ottenuti da suino o conigli infettati con uno dei cippi di virus CSF raccomandati o con il ceppo lapinizzato C. Gli anticorpi monoclonali devono essere attivi contro o corrispondere ad una proteina virale immunodominante del virus CSF. Le prove indirette devono utilizzare un reattivo immunoglobulinico anti-suino che rivela sia le IgG che le IgM.

La sensibilità dell'ELISA deve essere tale da registrare come positivo ogni siero che reagisce al test di neutralizzazione, nonché i sieri positivi di riferimento forniti dal laboratorio di riferimento CE per la CSF.

L'ELISA può essere usato solo con siero ottenuto da campioni di plasma presi da singoli suini.

Se la procedura ELISA usata non è specifica per la CSF, i campioni positivi devono essere esaminati ulteriormente con i test differenziali specificati nella sezione E.

D. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

1. L'individuazione dell'antigene virale CSF nei tessuti d'organo o nelle colture di cellule, dopo isolamento del virus dai campioni di tessuto con le tecniche definite un B 1, 2 e 3, costituisce la base della conferma della presenza della malattia, eccettuato nei casi di reazione dimostrate come dovuta a virus vaccinale, come specificato in B 3. La dimostrazione di antigene BVD/BD, secondo B 3, elimina il sospetto di CSF, purché non sussistano altre base per tale sospetto.

A seguito di risultati inusuali o inaspettati della tipizzazione monoclonale secondo B 3, i pestivirus isolati devono essere considerati come inclassificati, e l'allevamento di origine deve essere ritenuto sospetto fino ad ulteriori esami. Questi possono comprendere la trasmissione del virus ad un laboratorio di riferimento per la caratterizzazione e ricerche sierologiche sull'allevamento di origine.

2. A seguito di rinvenimento di anticorpi reagenti con il virus CSF, l'allevamento di origine è ritenuto sospetto:

a) al fine di escludere il sospetto di CSF originatosi dal rinvenimento di anticorpi, si usa il test descritto nel successivo capitolo E per distinguere tra anticorpi reagenti alla CSF che possono essere stati indotti da altri pestivirus ed anticorpi dovuti realmente al virus CSF. si devono risaggiare con il test differenziale tutti i campioni originali;

b) se al primo test differenziale non si può escludere il sospetto, si deve effettuare un ulteriore test almeno 30 giorni dopo, per eseguire la possibile diffusione dell'infezione. Nell'azienda sospetta occorre prelevare campioni da tutti i primi 20 animali e dal 25% dei rimanenti.

3. *Interpretazione dei risultati sierologici.*

Un titolo neutralizzante 10 in tutti i suini unito ad aspetti clinici o epizootologici originanti sospetto di malattia costituisce una diagnosi positiva. Un titolo 1/10 in tutti i suini senza aspetti clinici ed epizootologici dà origine al sospetto di malattia e deve essere seguito da procedimenti diagnostici differenziali.

Gli stessi criteri devono essere applicati ad ogni suino positivo all'ELISA.

E. PROCEDURE SIEROLOGICHE PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA PESTE SUINA CLASSICA ED ALTRI PESTIVIRUS.

1. I test per la diagnosi differenziale tra CSF ed altre infezioni da pestivirus si basano sull'esame in parallelo dei sieri con ceppi virali sia di CSF sia di BVD/BD, usando metodi totalmente compatibili.

I ceppi virali CSF e BVD/BD da usare devono essere stati ufficialmente approvati (vedi sopra sub *C*). Per escludere il sospetto di CSF originatosi dalla scoperta di anticorpi, i campioni di sangue devono essere esaminati mediante titolazioni comparative delle soglie degli anticorpi neutralizzanti anti virus CSF e virus BVD/BD.

Nell'ELISA di blocco, si deve utilizzare il confronto tra le percentuali di blocco con antigeni CSF e con antigeni BVD/BD.

2. I risultati dei test sierologici comparativi, usando ceppi di riferimento di CSF e di altri pestivirus, devono essere interpretati come segue:

a) se i test comparativi mostrano che più di un suino possiede anticorpi del virus CSF senza anticorpi degli altri pestivirus, il risultato viene considerato positivo per CSF;

b) se i test comparativi mostrano che i titoli per il virus CSF sono uguali o maggiori dei titoli per gli altri pestivirus in più di un suino, allora c'è sospetto di CSF e la differenziazione è eseguita come segue:

— i suini aventi titoli neutralizzanti antivirus CSF maggiori o uguali ai titoli anti altri pestivirus sono macellati. I loro tessuti e, se del caso, i loro feti, sono esaminati per la ricerca di antigene o virus della CSF, secondo la procedura definita in B 1, 2 o 3;

— se si rinviene antigene virale o virus della CSF, la CSF sarà confermata;

— se la ricerca definita nel soprastante secondo trattino non rileva la presenza di antigene o virus della CSF, l'azienda è considerata come sospetta finché un ulteriore gruppo di campioni di sangue, prelevati almeno 30 giorni dopo, non sia stato sottoposto a nuovi test comparativi;

— se questi successivi test comparativi mostrano che tutti gli animali hanno titoli significativamente più alti (quattro volte o più) contro il virus BVD/BD rispetto al virus CSF, il sospetto è eliminato;

— se uno o più animali mostrano un titolo contro il virus CSF uguale o maggiore del titolo contro il virus BVD/BD, il risultato viene considerato positivo per CSF;

c) se i titoli BVD/BD sono tali da non escludere la possibilità di CSF, l'azienda è considerata come sospetta e nuovamente esaminata dopo almeno 30 giorni.

F. DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA.

La ASF non può essere differenziata dalla peste suina classica mediante esami clinici o esami *post mortem* e nella diagnosi differenziale di ogni sindrome acuta febbrile emorragica dei suini devono essere prese in considerazione entrambe queste malattie.

Gli esami di laboratorio sono essenziali per la distinzione tra le due malattie. Una diagnosi positiva in una paese indenne da ASF deve essere basata sull'isolamento e sull'identificazione del virus ASF.

Il punto di partenza nella diagnosi di laboratorio di ASF deve essere l'individuazione del virus, dell'antigene virale o degli anticorpi negli organi e nei fluidi tissutali.

In caso di risultati non probanti o negativi due esami su campioni provenienti da animali sospetti di ASF o con materiale proveniente da allevamenti che hanno avuto contatti con casi di ASF, deve essere prelevato ulteriore materiale nello stesso allevamento e dagli animali che sono stati in contatto con suini infetti.

1. *Ricerca dell'antigene virale.*

Per la ricerca dell'antigene virale si applicano la tecnica dell'immunofluorescenza diretta o altre tecniche utili, su sezioni sottili di criostato di tessuti d'organo, su strisci o su sedimenti da colture di leucociti. Le procedure sono simili a quelle descritte per la CSF, tranne il fatto che si usano reagenti specifici per la ASF.

2. *Isolamento ed identificazione del virus*:

a) test di emoassorbimento (HAD).

Lo HAD test viene effettuato inoculando in colture primarie di leucociti suini le sospensioni al 10% di tessuti o il sangue prelevato sul campo da suini sospetti, oppure allestendo colture di leucociti da sangue di suini febbricitanti inoculato in laboratorio o da sangue prelevato sul campo. L'emoassorbimento consiste nell'adesione di un gran numero di eritrociti suini sulla superficie delle cellule infette e conferma la diagnosi di ASF;

b) inoculazione del suino.

Si fa un pool con aliquote di ogni sospensione di tessuto al 10% e se ne inoculano intramuscolo 2 ml a capo in quattro suini, due di questi debbono essere stati vaccinati contro la CSF e due non vaccinati. I suini dovranno essere esaminati giornalmente per 21 giorni, per valutare un eventuale innalzamento della temperatura rettale e l'insorgenza di sintomi clinici. Se si sviluppa febbre devono essere prelevati campioni di sangue onde allestire colture di leucociti per lo HAD test («autorosette» ed inoculazione di colture primarie di leucociti suini). Se non si sviluppano sintomi clinici, si deve prelevare del sangue per la ricerca di anticorpi dopo un periodo di osservazione di 21 giorni.

G. RICERCA DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS ASF IN CAMPIONI DI SANGUE E NEI FLUIDI TISSUTALI.

La ricerca di anticorpi in campioni di siero o di fluidi tissutali viene effettuata per agevolare la diagnosi di ASF in allevamenti comprendenti suini con sintomi clinici che fanno sospettare la malattia o sui suini sospetti di aver avuto contatto con suini infetti da ASF. Può essere effettuata anche a scopo di sorveglianza o per indagini in allevamenti il cui stato sanitario non è noto.

Per questi scopi, i campioni devono essere sottoposti ad un test approvato.

I test che seguono sono approvati e debbono essere effettuati congiuntamente ad appropriati controlli con sieri positivi e negativi:

a) test di immunofluorescenza indiretta (ILF);

b) ELISA.

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 12, comma 1)

1) I laboratori nazionali per la peste suina sono i seguenti:

Danimarca: Statens Veterinaere Institut for Virusforking, Lindholm;

Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Perugia;

Gran Bretagna: Central Veterinary Laboratory, Veybridge, Surrey, England;

Irlanda del Nord: Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast;

Belgio: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B 1180 Bruxelles;

Francia: Laboratoire central de recherches vétérinaires d'Alfort, rue Pierre Curie 22, 94700 Maisons-alfort;

Lussemburgo: Laboratoire bactériologique de médicine vétérinaire de l'Etat, avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg;

Irlanda: Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock - Co. Dublin;

Germania: Bundesforschutrgsanstalt für Viruskranheiten der Tiere, Tubigen;

Paesi Bassi: Central veterinary Institute, Lelystad;

Grecia: Ktematrikon Istitouton Loimondon kai Parasitikon Nosematon (Ergasterion Iolo Gias), Neapoleons, 9 Agia Paraskue, Attikes;

Spagna: Laboratorio de Sanidad y Produción Animal de Barcelona;

Portogallo: Laboratòrio Nacional de Investigaçao Veterinaria Lisboa.

2. I laboratori nazionali per la peste suina sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia.

A tal fine essi:

a) possono fornire i reattivi necessari per la diagnosi ai laboratori che ne fanno richiesta;

b) controllano la qualità di tutti i reattivi diagnostici impiegati nello Stato,

c) organizzano periodicamente prove comparative;

d) conservano isolati del virus della peste suina provenienti dai casi constatati nello Stato.

ALLEGATO III
(previsto dall'art. 16, comma 3)

INFORMAZIONI EPIZOOTOLOGICHE

1. Entro 24 ore dalla notifica del primo caso di peste suina il Ministero della Sanità deve inviare alla commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:

a) data in cui è stata sospettata la presenza di peste suina;

b) data in cui la peste suina è stata confermata e metodi di conferma impiegati;

c) ubicazione dell'azienda infetta e distanza alla quale si trovano gli allevamenti suini più vicini;

d) numero di suini dell'azienda, suddivisi per categorie;

e) per ciascuna categoria, numero di suini sui quali è stata constatata la peste suina e livello di morbilità.

2. Le informazioni di cui al punto 1 devono essere eseguite da un resoconto che precisi:

a) la data in cui si è proceduto all'abbattimento e alla distruzione dei suini dell'azienda;

b) in caso di applicazione della deroga di cui all'art. 6, il numero di suini abbattuti e distrutti, il numero di suini il cui abbattimento è stato rinviato, nonché la durata di questo rinvio;

c) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia.

3. Il Ministero della Sanità invia alla commissine e agli altri Stati membri le informazioni di cui al punto 1, entro il termine ivi previsto, per ogni successiva comparsi della peste suina in altre aziende, fino al momento in cui il numero di aziende infette e la diffusione della malattia ne rilevino il carattere estensivo.

ALLEGATO IV
[previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, numero 3]

SCREENING SIEROLOGICO DI SUINI NELLA ZONA DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA.

Il programma di screening sierologico dovrà tener conto della propagazione della peste suina classica e delle modalità di allevamento di suini, che siano o meno tenuti in gruppo.

1. Screening sierologico di suini allevati in gruppo.

Un gruppo consiste di due o più suini a contatto diretto tra di loro.

Prelievo di campioni da gruppi

— Gruppo composto da 20 suini al massimo;	— 2 suini qualora il gruppo consista di una scrofa con suinetto, i campioni sono prelevati dalla sola scrofa;
— Gruppo composto da più di 20 suini:	— 2 suini + il 5% dei rimanenti capi.

I campioni debbono essere prelevati da tutti i gruppi.

2. Screening sierologico di suini allevati separatamente, che comprendono i suini allevati in stretta vicinanza, ma che non hanno contatti diretti tra di loro, come ad esempio le scrofe legate alla corda.

Metodo di prelievo dei campioni

Numero di suini	Suini da esaminare
Meno di 20	tutti
20 — 100	20 + 20% dei rimanenti capi
Più di 100	20 + il 10% dei rimanenti capi (almeno 36)

ALLEGATO V
[previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *b)*]

PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE AZIENDE INFETTE

I. PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI

a) Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse, quelle parti dei locali di scabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione *post mortem* devono essere irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 10.

b) Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione *post mortem* o ancora contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc., vanno accuratamente raccolti ed eliminati con le carcasse.

c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore.

II. PULIZIA E DISINFEZIONE FINALI

a) Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua fredda.

b) Una volta lavate con acqua fredda come indicato alla lettera *a)*, le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.

c) Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda.

d) Il concime e le lettiere utilizzate devono essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per 42 giorni. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto. Questo periodo può essere prorogato se il liquame è stato contaminato in misura considerevole.

ALLEGATO VI
(previsto dall'art. 12, comma 1)

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE SUINA CLASSICA

Nome del laboratorio:

Institut für Virologie
der Tierärzlichen Hochschüle
Bischofsholer Damm 15
D-3000 Hannover 1,
Germania

Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica sono i seguenti:

1. coordinate, in consultazione con la Commissione, i metodi utlizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina classica e in particolare:

a) conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi;

b) tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della peste suina classica destinati agli esami sierologici e alla preparazione dell'antisiero;

c) fornitura ai laboratori di sieri di riferimento, sieri coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare gli esami e i reattivi utilizzati in ciascun Stato membro;

d) creazione e conservazione di una collezione di virus della peste suina classica;

e) organizzazione periodica di prove comparative comunitarie dei procedimenti diagnostici;

f) raccolta di dati e informazioni relativi ai metodi diagnostici impiegati e ai risultati degli esami effettuati;

g) caratterizzazioni dei virus isolati con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della peste suina classica;

h) aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della peste suina classica;

i) acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste suina classica e altri virus analoghi ai fini di una rapida diagnosi differenziale;

j) acquisizione di una conoscenza approfondita sulla preparazione e sull'imiego dei prodotti immunologici utilizzati per l'eradicazione e la lotta contro la peste suina classica;

2. organizzazione corsi di formazione o di aggiornamento di esperti in diagnosi di laboratorio allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche;

3. disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni d'emergenza nell'ambito della Comunità;

4. svolgere attività di ricerca e coordinare, ogniqualvolta ciò sia possibile, attività di ricerca volte a rendere più efficate la lotta contro la peste suina classica.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse·

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri L'art 17, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto dei Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di e "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttiva comunitaria in via regolamentare)*. - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C. applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1 della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge».

— La direttiva 92/119/CEE è pubblicata nella G.U C E. n. L. 62 del 15 marzo 1993

— Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

— Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, riguarda il regolamento di polizia veterinaria

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Nota all'art. 1

— Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1978, n. 833, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 20

— Per quanto concerne il D.Lgs. 8 febbraio 1954, n. 320, vedi nelle note alle premesse.

96G0372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. **364**.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/495/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario apportare modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* carni di selvaggina di allevamento: tutte le parti adatte al consumo umano dei mammiferi terrestri, dei volatili selvatici e degli uccelli corridori (ratiti), in particolare quaglie, piccioni, pernici e fagiani, riprodotti, allevati e macellati in cattività»;

b) nell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma:

«*6*. Le carni di cui al comma 5 devono essere contrassegnate con un bollo sanitario, ad inchiostro o a fuoco, recante in caratteri perfettamenente leggibili le seguenti indicazioni, tenendo presente che i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 centimetri per le lettere e di un centimetro per le cifre e che, qualora porzioni di carni o di visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o sulle etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo:

a) nella parte superiore, il nome del comune;

b) al centro, la sigla V.S.;

c) nella parte inferiore, la denominazione della ditta produttrice.»;

c) nell'articolo 13, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* presentano uno dei difetti elencati al punto 9, lettera *a)*, dell'allegato I, per le carni di coniglio;»;

d) nell'articolo 15, è aggiunto il seguente comma:

«*5*. Le carni di coniglio o di selvaggina d'allevamento da penna ottenute negli stabilimenti di cui al comma 4 devono essere contrassegnati con un bollo a placca recante, in caratteri perfettamente leggibili ed indelebili, da un lato il nome del comune, la denominazione della ditta produttrice e la sede dello stabilimento e dall'altro la sigla VS ed il numero assegnato al veterinario addetto al macello dalla unità sanitaria locale di appartenenza. I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre. Il bollo a placca deve essere in materiale resistente, tale da non poter essere reimpiegato, conforme a tutte le esigenze di igiene. Qualora le carcasse, parti di esse ed i visceri siano posti in vendita in confezione originale, su di essi o su apposite etichette devono essere riprodotte le diciture del bollo a placca.»;

e) nell'articolo 19, comma 2, tra il numero 8 e il numero 10 è inserito il seguente numero: «9».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 19 dicembre 1992, n. 489, concernente le disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno. L'art. 3 della suddetta legge così recita:

«Art. 3 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, concerne il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. La direttiva 1/495/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 268 del 24 settembre 1991.

— L'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)* — 1. Con decreto dei Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanata regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma i ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di e "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1·

— Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, vedi nelle note alle premesse.

96G0373

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651423) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	**385.000**
- semestrale	L.	**211.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**72.500**
- semestrale	L.	**50.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	**216.000**
- semestrale	L.	**120.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**72.000**
- semestrale	L.	**49.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**215.500**
- semestrale	L.	**118.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**742.000**
- semestrale	L.	**410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 6 0 2 9 6 *

L. 3.000